REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

vista la proposta della Commissione [1],

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2169/82 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1982/82 [3], prevede che prima dell'inizio di ogni campagna si stabilisca, tenendo conto delle previsioni relative al raccolto, la percentuale dell'aiuto che gli Stati membri versano per tutto il periodo in cui la produzione effettiva non è determinata;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione del regime di aiuto per il cotone non sgranato occorre stabilire tale percentuale ad una data molto vicina al periodo dell'effettivo raccolto del prodotto in questione;

considerando che la data del 1° agosto prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 come inizio della campagna di commercializzazione si discosta troppo dal periodo del raccolto effettivo; che è pertanto opportuno rinviare di un mese l'inizio della campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, la campagna 1983/1984 si conclude il 31 agosto 1984. A partire da tale data la campagna di commercializzazione si estende nel periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

---

(1) GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 24.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 5.